

no sudditi dello Stato dell'Alta Parte contraente da cui essa dipende.

Art. 18. — Ciascuna delle Alte Parti Contraenti è tenuta a versare ai sudditi dell'altra Parte che nel suo interesse abbiano contribuito alla scoperta o al sequestro di oggetti in contrabbando, il premio che, nello identico caso, sarebbe spettato ai nazionali in base alla legge del luogo. Ciò tuttavia a condizione che il caso di contrabbando sia stato esattamente segnalato dai sudditi dell'altra Alta Parte e che inoltre, non soltanto il relativo processo sia stato definitivamente chiuso, ma che anche la pena pecuniaria alla quale il contravventore fu condannato o il prodotto della vendita degli oggetti sequestrati, siano stati versati nelle casse dello Stato.

Art. 19. — In tutti i porti del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, ove non risieda un agente consolare del Regno d'Italia e nei porti del Regno d'Italia, ove non risiede un agente consolare del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, l'autorità doganale o l'autorità del porto (quest'ultima dopo avere informato la dogana della prossima partenza del bastimento) visiterà i manifesti dei bastimenti diretti ad uno dei porti dello Stato in tutti i casi in cui, in base alle disposizioni doganali di questo medesimo Stato, i manifesti debbano presentarsi muniti di questo visto.

Il visto sui manifesti dei bastimenti italiani e dei bastimenti del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni in tale caso sarà rilasciato gratuitamente, qualunque sia l'autorità (consolare, doganale o portuale) che l'abbiano posto.

Art. 20. — Le disposizioni fissate dalla presente convenzione per il commercio per via di terra, s'intendono pure estese, in quanto applicabili, al commercio per via di mare.

Art. 21. — Nella presente convenzione le parole « leggi doganali » indicano pure le disposizioni riguardanti i divieti d'entrata, di uscita e di transito e le parole « autorità amministrativa » o « autorità giudiziaria » le autorità istituite nei territori delle due Alte Parti Contraenti per i procedimenti e le punizioni relativi alle contravvenzioni alle leggi suddette.

Art. 22. — La presente convenzione resterà in vigore per un periodo di cinque anni.

Nel caso in cui da nessuna delle due Alte Parti Contraenti venga denunziata un anno avanti la sua scadenza, essa rimarrà in vigore per tacito consenso fino allo scadere di un